

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa

Oggetto: Disegno di legge costituzionale recante “Introduzione dell’elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e razionalizzazione del rapporto di fiducia”

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Il disegno di legge mira a garantire stabilità dell’indirizzo politico, della maggioranza parlamentare e del governo, unitamente alla maggiore centralità della volontà del corpo elettorale nella determinazione dell’indirizzo politico.

Questi obiettivi sono chiaramente indicati nel programma di governo, ove l’elezione diretta del vertice del potere esecutivo era stata indicata come obiettivo prioritario.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La riforma interviene su un quadro costituzionale ispirato al modello della forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione. Tale quadro normativo ha determinato una grave instabilità dei governi e disaffezione dei cittadini rispetto alle istituzioni.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

La modifica costituzionale imporrà una conseguente modifica della legislazione elettorale di Camera e Senato.

Dovrà essere valutato anche l’eventuale impatto sulla legge n. 400 del 1988 e sulle discipline di rango secondario in tema di organizzazione e funzionamento del Governo.

La riforma implica poi un conseguente riassetto delle prassi costituzionali che si sono inverte nel processo di formazione del Governo, in particolare nella fase immediatamente conseguente alle elezioni.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il modello di forma di governo previsto nel disegno di legge è in armonia con i principi costituzionali di democrazia, rappresentatività, separazione dei poteri e con il rispetto delle prerogative degli organi costituzionali.

Non si ravvisano contrasti con i limiti espliciti ed impliciti alla revisione costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Non vi sono incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, quindi, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli Enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

In Parlamento vi sono alcuni disegni di legge costituzionale vertenti su materia analoga. In particolare, AC 1354, AS 830 e AS 149.

Sono stati tutti assegnati, ma di nessuno è iniziato l'esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Sul medesimo oggetto non risultano pendenti giudizi di costituzionalità.

Risultano orientamenti della Corte costituzionale con riferimento al tema del premio di maggioranza (sentenze nn. 1 del 2015 e 35 del 2017), che si riferiscono a legislazione ordinaria e non possono essere automaticamente estesi alla valutazione di legittimità di norme di rango costituzionale.

Ad ogni modo, le norme proposte si armonizzano con tali orientamenti giurisprudenziali che dovranno essere tenuti in debita considerazione in sede di revisione della legislazione elettorale di Camera e Senato.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il testo normativo proposto non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Il testo normativo proposto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto, né risultano orientamenti in senso contrario.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto, né risultano orientamenti in senso contrario.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

La disciplina della forma di governo è materia radicata nelle tradizioni costituzionali di ciascuno Stato membro, ferma restando la condivisione dei principi dello stato di diritto che sono pienamente rispettati nel modello qui prefigurato.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il disegno di legge costituzionale introduce due nuove definizioni normative: quella di Presidente del Consiglio eletto e quella di Presidente del Consiglio subentrante, il cui significato è agevolmente deducibile dal quadro normativo complessivo e che si inseriscono armonicamente nel quadro costituzionale e legislativo vigente.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi. Si tratta di interventi abrogativi e modificativi del testo della Costituzione. Gli articoli rilevanti sono pertinentemente citati in modo chiaro e univoco.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Il disegno di legge interviene sul testo della Costituzione secondo le forme e gli stili consolidati della revisione costituzionale.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Il provvedimento contiene solo abrogazioni espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Nella materia costituzionale non si conferiscono deleghe.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'unico atto successivo attuativo è la legge elettorale per l'elezione del Presidente del Consiglio dei Ministri, della Camera e del Senato. Non è previsto un termine per

l'approvazione di tale legge. Si prevede che la legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento delle Camere, successivo alla data di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Camere.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Non sono state considerate rilevazioni statistiche né si ritiene che ne sussista l'esigenza.